



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 30

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Montanariello, Manildo, Bigon, Dalla Pozza, Del Bianco, Galeano, Luisetto, Micalizzi, Sambo e Trevisi

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIMITERI PER ANIMALI E DI TUMULAZIONE DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 gennaio 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIMITERI PER ANIMALI E DI TUMULAZIONE DI ANIMALI D'AFFEZIONE

R e l a z i o n e:

L'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201 ha provveduto alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), adeguando ad essa il proprio ordinamento interno, in particolare aggravando le pene relative al reato di uccisione di animali (articolo 544 bis c.p.) e di maltrattamento di animali (articolo 544 ter c.p.) e introducendo due nuove fattispecie di illeciti: il "Traffico illecito di animali da compagnia" e la "Introduzione illecita di animali da compagnia".

Nella relazione della legge 201/2010 si legge che il ritardo nella ratifica della Convenzione, (di cui pure l'Italia era tra i primi firmatari) non ha comunque impedito una importante evoluzione nella normativa: "La legislazione nazionale, attraverso la legge 14 agosto 1991, n. 281, le norme regionali di recepimento della citata legge, l'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome, hanno reso attuativi la maggior parte dei principi enunciati dalla Convenzione. Per taluni aspetti la legislazione nazionale è andata oltre ed ha superato le previsioni minime stabilite dalla citata Convenzione ai fini della tutela degli animali da compagnia."

Nella Convenzione si trovano importanti principi di un'evoluzione dell'atteggiamento culturale nei confronti del mondo animale; nel Preambolo si legge infatti:

- "riconoscendo che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia";*
- considerando l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società";*
- "considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico".*

In questa direzione anche il dettato dell'articolo 3:

"Art. 3 - Principi fondamentali per il benessere degli animali

1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.

2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia."

In parallelo con l'evoluzione normativa è aumentato sensibilmente la percentuale di persone che dichiarano di avere una relazione significativa con il proprio animale di affezione, di talché la sua perdita è per molti un evento doloroso. Pertanto, dare la possibilità di seppellire il proprio animale nel giardino della propria abitazione o in aree dedicate risponde a un'esigenza sentita da molte persone che desiderano dare continuità al rapporto affettivo con i loro animali da compagnia.

Più recentemente, il legislatore nazionale è intervenuto con la legge 6 giugno 2025, n. 82, intitolata "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali". Tale riforma da un lato si

caratterizza per un generale inasprimento delle pene relative ai reati commessi a danno di animali e, dall'altro, muta la rubrica del Titolo IX bis, Libro II, del Codice penale, ridenominandola "Dei delitti contro gli animali", tutelando non più - come nella precedente formulazione - il sentimento umano nei confronti degli animali, ma questi ultimi, in quanto potenziali vittime dirette di eventuali reati. Tale riforma legislativa dimostra quindi il maggior grado di attenzione e di sensibilità che anche il legislatore nazionale ha voluto dedicare alla tutela della vita e della dignità degli animali.

Il progetto di legge è composto da quattro articoli.

L'articolo 1 prevede che, al fine di custodire un legame affettivo con il proprio animale, siano realizzati anche nella nostra regione, con una disciplina uniforme, i cimiteri per gli animali di affezione. Questi cimiteri devono essere autorizzati dal sindaco, previo parere favorevole dell'azienda ULSS competente per territorio.

L'articolo 2 recepisce a livello legislativo quanto già previsto, dalla deliberazione della Giunta regionale 422/2018 "Smaltimento tramite sotterramento delle carcasse degli animali di compagnia sul territorio regionale", in attuazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

L'articolo 3 prevede la possibilità che le ceneri degli animali di affezione siano tumulate in un'urna separata nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, se vi è la volontà espressa del defunto o degli eredi e previa cremazione, con annotazione nei registri cimiteriali.

Infine, l'articolo 4 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotti disposizioni attuative della legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIMITERI PER ANIMALI E DI TUMULAZIONE DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 1 - Cimiteri per animali.

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere con esso un legame affettivo, i servizi competenti delle aziende ULSS ed i comuni interessati possono, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, autorizzare associazioni o privati a destinare a cimiteri per animali appezzamenti di terreno recintati.

2. Nei cimiteri per animali di affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificate come animali di affezione e a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo.

3. Le strutture cimiteriali di cui al comma 1 sono autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'azienda ULSS competente per territorio.

4. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508, e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti delle falde freatiche.

Art. 2 - Seppellimento di animale di affezione in terreno privato.

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 1 è possibile il sotterramento della spoglia di un animale di affezione nel terreno privato del proprietario. Il sotterramento deve essere effettuato, in modo tale che animali carnivori o onnivori non possano accedervi ai sensi dell'allegato VI, capo III, sezione 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 142/2011.

Art. 3 - Tumulazione degli animali di affezione.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto o dagli eredi è possibile tumulare, previa cremazione, le ceneri degli animali di affezione, riposte in un'urna separata, nello stesso loculo del defunto o nella relativa tomba di famiglia.

2. L'attività prevista al comma 1 è svolta nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria applicabile agli animali di affezione.

3. La volontà del defunto o degli eredi è espressa tramite dichiarazione in carta libera da presentare al Comune nel quale è situato il cimitero dove ha luogo la tumultazione.

4. La presenza degli animali di affezione all'interno dei loculi o delle tombe di famiglia è annotata all'interno dei registri cimiteriali.

Art. 4 - Disposizioni attuative.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta disposizioni attuative.

INDICE

Art. 1 - Cimiteri per animali.	3
Art. 2 - Seppellimento di animale di affezione in terreno privato.	3
Art. 3 - Tumulazione degli animali di affezione.....	3
Art. 4 - Disposizioni attuative.....	3